

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

### **per la realizzazione di azioni, progetti e attività mirate al supporto del sistema produttivo e dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**

- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, la quale, all'articolo 15, prevede che le Amministrazioni possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** l'art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- CONSIDERATO** che l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e la sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione che consentano ai giovani l'acquisizione di competenze e favoriscano il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- RICHIAMATO** il comma 3 dell'art. 24, della L.R. n. 40/90, che prevede che accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** l'art. 5, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte (cumulativamente) le condizioni ivi indicate;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti

finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- VISTO l'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
- CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna unitamente all'ASPAL è promotore di attività ed eventi mirati all'orientamento professionale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole degli istituti superiori e ai loro insegnanti;
- CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività di informazione e orientamento rivolte agli studenti ASPAL ritiene in linea con gli obiettivi della propria *mission*, nonché significativamente complementare alle proprie funzioni istituzionali, il coinvolgimento di Unioncamere finalizzato alla presentazione e dimostrazione dei propri servizi e dei propri strumenti a supporto della transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro;
- CONSIDERATO che Unioncamere Sardegna svolge, per tramite delle Camere di Commercio I.A.A. della Sardegna, compiti di supporto al sistema produttivo e di sostegno alla rigenerazione continua in termini innovativi del tessuto imprenditoriale, anche attraverso lo sviluppo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate a supportare i giovani nella scelta del percorso formativo e verso il mondo del lavoro, avendo come riferimento i fabbisogni espressi dal mercato e, in particolare, le opportunità offerte dalla filiera formativa tecnico-professionale, dall'istruzione tecnica superiore (ITS) e dai percorsi anche universitari dell'area STEAM in stretta collaborazione con le scuole, le università e le principali associazioni imprenditoriali;
- CONSIDERATO che ASPAL nel corso del 2023 intende organizzare degli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna 2023, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 dell'11.08.2022, dal titolo: "Linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione di un ciclo di eventi denominato "Sardegna LavORA – Storie, valori, confronti e prospettive";
- CONSIDERATO inoltre, che i Job Day territoriali rappresentano un'occasione per consolidare l'approccio di rete, in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e privati, cui a vario titolo sono demandate le competenze e le responsabilità di generare sviluppo e valore sociale a livello locale;
- CONSIDERATO che è intenzione dell'ASPAL e di Unioncamere Sardegna collaborare al fine di organizzare al meglio le attività di informazione e orientamento dirette agli studenti degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore di secondo grado della Sardegna da sviluppare nell'ambito delle iniziative di entrambi;

**CONSIDERATO** che è intenzione dell'ASPAL e di Unioncamere Sardegna implementare la collaborazione reciproca per la programmazione e realizzazione di attività comuni finalizzate al supporto del sistema produttivo della regione e dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche attraverso la condivisione di sistemi informativi e reti di relazioni.

**ATTESO** che l'interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** pertanto:

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta attività, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra ASPAL e Unioncamere;

**RITENUTO** nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti tra le Parti per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra

**l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito ASPAL)**

**con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926**

**nella persona del Direttrice Generale Maika Aversano**

e

**Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna (di seguito Unioncamere)**

**con sede in Cagliari, Largo Carlo Felice n.72, C.F. 92030570920**

**nella persona del Segretario Generale Pietro Esposito**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

### ART. 2

#### Finalità

Il presente accordo è finalizzato alla collaborazione istituzionale tra ASPAL e Unioncamere, mirata alla realizzazione di:

- attività orientative e formative rivolte al sistema di istruzione/formazione nell'ambito di progetti, manifestazioni e altra tipologia di azioni promosse da uno o entrambi i soggetti firmatari
- attività volte a favorire l'incontro tra la Domanda e l'Offerta di lavoro e l'incremento dell'occupabilità, anche attraverso attività rivolte alla creazione di impresa e alla formazione degli aspiranti imprenditori
- attività di scambio e integrazione degli strumenti informativi in un'ottica di implementazione delle basi dati e delle informazioni nei rispettivi campi di azione.

Previo accordo delle parti, le finalità del presente accordo possono essere implementate attraverso apposito addendum.

### ART. 3

#### Impegno delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro si impegna a:

- coinvolgere Unioncamere nelle iniziative rivolte al sistema scolastico e della formazione professionale, in cui gli strumenti e le competenze professionali di Unioncamere siano giudicate da entrambi i soggetti di supporto e approfondimento dell'offerta informativo/formativa,
- partecipare, con il proprio personale, ad eventi sul tema dell'incontro Domanda e Offerta di lavoro, promossi da Unioncamere, garantendo lo svolgimento delle attività concordate fra le parti,
- collaborare, con proprio personale, alle attività di informazione e orientamento agli studenti degli istituti scolastici di II grado per l'orientamento al lavoro,

- collaborare, con il proprio personale e attraverso la condivisione delle proprie competenze e dei propri strumenti, al perseguimento degli obiettivi e delle finalità comuni, così come enunciati all'art. 2 del presente Accordo,
- individuare all'interno della propria struttura dei referenti specifici che curino i rapporti con Unioncamere.

UNIONCAMERE si impegna a:

- coinvolgere ASPAL nelle iniziative rivolte al sistema scolastico e della formazione professionale, in cui gli strumenti e le competenze professionali di ASPAL siano giudicate da entrambi i soggetti di supporto e approfondimento dell'offerta informativo/formativa,
- sensibilizzare le Camere della Sardegna a partecipare, con il proprio personale, ad eventi sul tema dell'incontro Domanda e Offerta di lavoro, promossi da ASPAL, garantendo lo svolgimento delle attività concordate fra le parti,
- sensibilizzare le Camere della Sardegna a collaborare, con proprio personale, alle attività di informazione e orientamento agli studenti degli istituti scolastici di II grado per l'orientamento al lavoro,
- sensibilizzare le Camere della Sardegna a collaborare, con il proprio personale e attraverso la condivisione delle proprie competenze e dei propri strumenti, al perseguimento degli obiettivi e delle finalità comuni, così come enunciati all'art. 2 del presente Accordo,
- individuare all'interno della propria struttura dei referenti specifici che curino i rapporti con ASPAL

#### ART. 4

##### **Partecipazione agli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna 2023**

In relazione agli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna, nell'ambito dei quali sono previste attività specifiche dedicate all'orientamento professionale degli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori della Sardegna, entrambi i soggetti firmatari convengono quanto segue.

L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro si impegna a:

- Garantire il supporto logistico e organizzativo durante le attività dei Job Day territoriali
- Mettere a disposizione degli spazi espositivi per Unioncamere all'interno dello spazio dedicato all'offerta formativa territoriale
- Mettere a disposizione degli spazi espositivi per Unioncamere all'interno dello spazio dedicato alle informazioni delle Istituzioni partner di ASPAL
- Programmare l'intervento di presentazione della piattaforma excelsiorienta nell'ambito delle attività convegnistiche previste nello spazio "orientaMEnti", organizzato da ASPAL
- Individuare un referente specifico per il coordinamento di tali attività con Unioncamere.

UNIONCAMERE si impegna a:

- Sensibilizzare le Camere della Sardegna alla partecipazione, con il proprio personale, ai *Job Day* territoriali promossi da ASPAL, garantendo lo svolgimento delle attività concordate e a iniziative congiunte simili che dovessero essere organizzate sul tema dell'incontro Domanda e Offerta di lavoro, all'orientamento, alla creazione d'impresa e alla formazione nell'ambito di tali incontri sopra descritti.
- Predisporre in collaborazione con l'ASPAL una proposta contenente attività informative dirette agli studenti e ai docenti degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore di secondo grado della Sardegna e alle imprese che parteciperanno agli eventi territoriali del Job day nel rispetto delle finalità dell'evento.
- Sensibilizzare le Camere della Sardegna affinché garantiscano durante i Job Day territoriali la presentazione agli studenti della piattaforma digitale che connette il mondo della scuola e quello del lavoro allo scopo di supportare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro, denominata Excelsiorienta.
- Sensibilizzare le Camere della Sardegna affinché garantiscano durante i Job Day territoriali il presidio di stand informativi per la presentazione dei propri servizi e delle attività di formazione.
- Individuare un referente per il coordinamento di tali attività specifico per ASPAL

#### **ART. 5**

##### **Modalità di Attuazione**

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo quanto e in linea con le finalità previste dal presente accordo.

#### **ART. 6**

##### **Risorse Finanziarie**

Il presente Accordo di collaborazione è reso a titolo gratuito. Non prevede dunque alcuna forma di ristoro da parte dei contraenti.

#### **ART. 7**

##### **Durata e Controversie**

Il presente Accordo ha validità vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino al recesso delle parti, da comunicarsi via PEC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di conciliazione

amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L. 241/90.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 8**

##### **Efficacia**

Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione, che avverrà con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari.

#### **ART. 9**

##### **Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha validità un anno ed avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino alla conclusione delle manifestazioni di cui al precedente art.4 (*Job Day* territoriali) e può essere integrato, sostituito, modificato, prorogato o rinnovato su iniziativa delle Parti contraenti al fine di proseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi indicati.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente accordo sono apportate con atto scritto a firma delle parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate con un congruo preavviso prima della scadenza, attraverso apposita comunicazione scritta.

##### **Art. - Foro competente**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui le Parti non dovessero pervenire ad un accordo, competente per decidere su qualsiasi controversia sarà esclusivamente il foro di Cagliari.

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

##### **Art. - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo prima della data di scadenza, mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.



#### Art. - Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

#### Art. - Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro</p> <p>Il Direttore Generale</p> <p><i>Maika Aversano</i></p> <p></p> <p><small>Aversano Maika 26/01/2023 17:17:18 GMT+01:00</small></p>	<p>UNIONCAMERE SARDEGNA</p> <p>Il Segretario Generale</p> <p><i>Pietro Esposito</i></p> <p></p> <p><small>Firmato digitalmente da: ESPOSITO PIETRO GRAZIANO Firmato il 26/01/2023 13:56 Seriali Certificato: 922687 Valido dal 17/11/2021 al 13/11/2026 UnioCamere Qualified Electronic Signature</small></p>
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate